

**IP154 - FISH FACTOR-RIGENERAZIONE CARTILAGINE**

*Provvedimento n. 23709*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 luglio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 7, comma 3, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTO il provvedimento n. 23351 relativo all'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti della società Avantgarde S.p.A. per inottemperanza alla delibera n. 22940 adottata dall'Autorità nell'adunanza del 3 novembre 2011 nella quale veniva fissato il termine di chiusura del procedimento entro centoventi giorni dalla data di protocollo della medesima comunicazione ovvero al 17 luglio 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che appare opportuno attendere la decisione del TAR sul provvedimento dell'Autorità n. 23351 del 6 marzo 2012, atteso che in data 6 giugno 2012 si è tenuta la discussione sul merito e appare pertanto imminente il deposito della relativa decisione;

RITENUTO, pertanto, necessario, ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del Regolamento, prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento;

**DELIBERA**

di prorogare al 17 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Ombretta Main*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*